



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/COO: me

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0002858 - 09/03/2012 - USCITA
Allegati : 0



Roma, 7 marzo 2012

Informativa n. 21/12

(versione rettificata)

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: i pareri di liquidazione e la disciplina dei compensi a seguito dell'emanazione del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (decreto "liberalizzazioni").

Caro Presidente,

come certamente saprai l'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha disposto, tra l'altro, l'abrogazione delle tariffe professionali ed eliminato il tema delle tariffe dai principi di riforma degli ordinamenti professionali, sopprimendo la lettera d), comma 5 dell'art. 3, DL 138/2011.

La norma in esame pone una serie di dubbi interpretativi e genera interrogativi in merito alla:

1. attività di liquidazione dei Consigli degli Ordini territoriali;
2. disciplina dei compensi professionali da applicarsi a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge;
3. abrogazione delle tariffe che disciplinano i compensi spettanti per l'esercizio delle funzioni giudiziarie o ausiliarie.

Con riferimento alla prima questione il Consiglio Nazionale ritiene che, nelle more dell'emanazione di disposizioni transitorie ed in virtù del dettato dell'art. 11 delle preleggi, il quale prevede che "la legge non dispone che per l'avvenire" e "non ha effetto retroattivo", i Consigli degli Ordini possano, in ogni caso, continuare a liquidare le parcelle che si riferiscono ad incarichi conclusi e/o assunti dai professionisti prima dell'entrata in vigore del decreto "liberalizzazioni" e per i quali non sia stato previamente concordato con il cliente il compenso.

Con riferimento alla seconda questione, il comma 3 dell'art. 9 del decreto legge prevede che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale ed in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera. Nella pattuizione devono essere indicate per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Ti ricordo che, in ogni caso, la misura del compenso deve essere previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima. La norma approvata dal Senato lo scorso 1° marzo 2012 nell'ambito del processo di conversione, rispetto alla versione originaria, non prevede più che il preventivo debba essere reso in forma scritta a richiesta del cliente.

Sempre ai sensi del comma 3 dell'art. 9, il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. La formulazione letterale della norma induce a ritenere che tali informazioni debbano essere rese alla stipula del contratto.

Sia il preventivo, sia il conferimento dell'incarico e la definizione del compenso si possono perfezionare anche mediante accordo verbale. Tuttavia, **è consigliabile ricorrere sempre alla forma scritta sia per la redazione del preventivo sia per la pattuizione del compenso nonché per l'indicazione degli estremi della polizza.**

Con riferimento alla mancata indicazione dei dati della polizza professionale, Ti segnalo che il Consiglio Nazionale ritiene che **solo successivamente al 13 agosto 2012, data fissata per la riforma degli ordinamenti in conformità alle previsioni del DL 138/2011, potrà considerarsi obbligatoria la stipula della assicurazione professionale. Sino a tale data, si ritiene che il professionista debba indicare espressamente al cliente l'eventuale assenza di una copertura assicurativa.**

La norma introdotta con il decreto "liberalizzazioni" prevede che ferma restando l'abrogazione delle tariffe professionali, i Ministri vigilanti (nel caso della nostra professione il Ministro della Giustizia) dovranno individuare, con decreto, dei parametri a cui i giudici dovranno far riferimento nei casi di liquidazione giudiziale dei compensi. La liquidazione giudiziale potrà esservi non solo in presenza dello svolgimento di attività ausiliarie richieste direttamente dagli organi giudiziari, ma anche nelle ipotesi in cui il compenso non sia stato determinato fra le parti al momento del conferimento dell'incarico. Va evidenziato, infatti, che **l'articolo 9 del decreto liberalizzazione non prevede che la mancata pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico, ovvero la mancata formulazione del preventivo, configuri un'ipotesi di nullità del contratto. Pertanto, ogni qualvolta il compenso non sia stabilito fra le parti, il professionista potrà ricorrere al giudice per la liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 2233 cod. civ.¹.**

Considerato che l'art. 2233 cod. civ. non ha subito alcuna modifica, il Consiglio Nazionale ritiene che ai Consigli degli Ordini spetterà ancora il compito di rilasciare il parere in base al quale il giudice è chiamato a determinare il compenso. Tale compito spetterà non solo fino a quando le tariffe professionali continueranno a costituire la base di riferimento per le liquidazioni giudiziali ai sensi del nuovo comma 3 dell'art. 9 del decreto liberalizzazioni introdotto dal Senato in sede di conversione, ma anche oltre tale periodo. Va sottolineato, infatti, che il parere che l'Ordine professionale è chiamato a rilasciare ai sensi dell'art. 2233 cod. civ. ha una funzione diversa da quella attribuita al parere di liquidazione da rilasciare in sede di emissione del decreto ingiuntivo, previsto dal combinato disposto degli art. 633 e 636 cod. proc. civ.. Come emerge dalle norme del codice di procedura civile il Consiglio dell'Ordine è chiamato a rilasciare quest'ultimo parere solo laddove esista una tariffa legalmente approvata. Venendo meno la tariffa professionale, viene sicuramente meno anche la funzione del parere di liquidazione, essendo questo lo strumento mediante il quale l'Ordine esprime una valutazione tecnica sulla corretta applicazione della tariffa professionale. Il parere previsto dall'art. 2233 cod. civ., invece, appare del tutto svincolato dall'esistenza della tariffa professionale. Pertanto, si ritiene che debba continuare ad accompagnare la liquidazione giudiziale dei compensi. Va evidenziato, ancora una volta, che lo stesso non dovrebbe configurarsi come un parere di liquidazione della parcella (parere che si esprime sulla corretta applicazione della tariffa), bensì come parere che supporta il giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa. Il parere, quindi, non avrà ad oggetto la quantificazione dei compensi, bensì dovrà fornire indicazioni su tutti gli elementi che caratterizzano la prestazione resa.

Infine, con riferimento alla terza questione, Ti segnalo che il comma 1 dell'articolo 9 disponendo che *"sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico"* genera il dubbio che siano state abrogate le sole tariffe professionali e non anche quelle che disciplinano i compensi spettanti per l'esercizio delle funzioni giudiziarie o ausiliarie. In particolare, per ciò che interessa l'attività degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ci si chiede se possano trovare ancora applicazione le disposizioni del D.M. 28 luglio 1992, n. 570²; D.M. 30 maggio 2002³, D.M. 25 maggio 1999, n. 313⁴, D.M. 15 maggio 2009 n. 80⁵.

¹ L'art. 2233 cod. civ. non ha subito alcuna modifica formale. Tuttavia l'abrogazione delle tariffe professionali altera nella sostanza le previsioni dell'articolo. La norma civilistica, infatti prevedeva una gerarchia fra i diversi criteri di determinazione degli onorari (1. Pattuizione fra le parti; 2. Tariffe/usi; 3. Definizione giudiziale) ed il venir meno delle tariffe professionali induce a ritenere che in assenza dell'accordo si possa far ricorso solo alla liquidazione giudiziale.

² Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata.

³ Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

⁴ Regolamento recante norme per la determinazione dei compensi spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto, in attuazione della L. 3 agosto 1998, n. 302.

⁵ Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati nominati in sostituzione del debitore.

A differenza delle tariffe professionali che disciplinano i compensi spettanti per tutte le attività, riservate e non, esercitabili da una determinata categoria professionale, le disposizioni da ultimo richiamate dettano la disciplina dei compensi di specifiche attività ausiliarie, che potrebbero essere svolte, come nel caso dei curatori e dei consulenti tecnici d'ufficio, anche da soggetti non iscritti in albi professionali. Va considerato, poi, che nell'espletamento di tali attività non vi è in alcun modo la possibilità di concordare il compenso con il cliente e che i compensi spettanti, per espressa disposizione di legge, sono sempre liquidati dal giudice. Si ricade, quindi, sempre nella situazione di "liquidazione da parte di un organo giurisdizionale". Nelle ipotesi di liquidazione giudiziale "il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante". Pertanto, se per le prestazioni rese nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera intellettuale, la mancanza dei parametri definiti dal ministro vigilante non lede il diritto al compenso dei professionisti che dovranno definirlo attraverso la contrattazione con il cliente, non altrettanto può dirsi nel caso in cui siano rese prestazioni "giudiziarie".

Nella considerazione che le tariffe giudiziarie costituiscono cosa diversa dalle "tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico" e che presentano carattere di specialità e che non è possibile paralizzare l'attività di liquidazione dei giudici e lasciare in sospeso, per un tempo oggi non prevedibile, il diritto dei professionisti al compenso dovuto per l'esecuzione di prestazioni giudiziarie, il Consiglio Nazionale ritiene che i giudici dovrebbero continuare ad utilizzare le tariffe giudiziarie. Invece, per la liquidazione giudiziale dei compensi dovuti per l'esecuzione di prestazioni professionali i giudici dovranno continuare ad applicare le tariffe professionali fino alla emanazione dei parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.

A sostegno della conclusione sopra esposta sembra deporre anche la risposta dello scorso 2 febbraio del Ministro della Giustizia all'interrogazione parlamentare posta dall'On. Capano, che indica ai giudici la possibilità di continuare a fare riferimento alle tariffe professionali sino all'emanazione dei parametri ministeriali di cui al comma 2, art. 9 del decreto liberalizzazioni. In particolare è stato precisato che "a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che ha determinato l'abrogazione immediata delle tariffe per la liquidazione del compenso dei professionisti nel sistema ordinistico, non si è venuto a creare alcun vuoto normativo nei casi segnalati nell'atto di sindacato ispettivo.

L'articolo 2233 del codice civile stabilisce, infatti, che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe:

- a) viene determinato in base agli usi;*
- b) b) in mancanza di usi è determinato dal giudice - sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene - in misura adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.*

In base a tali disposizioni, si potrebbe quindi formare, in ambito nazionale, un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle tariffe abrogate, nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge.

In mancanza di usi normativi, il giudice potrà comunque liquidare il compenso in base al criterio residuale previsto dall'articolo 2233 del codice civile e, in tal caso, le tariffe abrogate dal decreto-legge n. 1 del 2012 potrebbero venire in rilievo come criterio equitativo per valutare l'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione."

Un cordiale saluto.



Claudio Siciliotti